



## COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA

Via Albenga n. 46 – 17038 VILLANOVA D'ALBENGA (SV)  
 Tel.: +39 (0) 182 58.29.13 / 58.22.41 – Fax +39 (0) 182 58.25.14  
 Web: [www.villanovadalbenga.com](http://www.villanovadalbenga.com)  
 E-mail: [villanovadalbenga@legalmail.it](mailto:villanovadalbenga@legalmail.it) - [protocollo@comunevillanovadalbenga.it](mailto:protocollo@comunevillanovadalbenga.it)  
 P.IVA – C.F.: 00297750093

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30

#### OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>BALESTRA Pietro - Presidente</b>	Presidente	X	
<b>CHA Paolo - Vice Sindaco</b>	Vice Sindaco	X	
<b>SCRIGNA Franco - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>MARCHIANO Alessandro - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>PELLEGRINO Gaia - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>MORBELLI Filippo - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>GROSSI Tamara - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>BRAGHIN Marco - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>STALLA Daniele - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>PANIZZA Mariangela - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>FERA Martina - Consigliere</b>	Consigliere		X
Totale		10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale RAMOINO Dott.ssa Roberta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Consigliere Pellegrino Gaia partecipa alla seduta collegata da remoto in videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BALESTRA Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Oggetto: Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI). Modifiche ed integrazioni.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI l'art. 1, comma 639, della Legge nr. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e l'art. 1, comma 738, della Legge nr. 160/2019 che ha disposto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato articolo 1 della Legge nr. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Deliberazione nr. 15/2022/R/RIF del 18 Gennaio 2022 di ARERA, con la quale è stato approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (cd. TQRIF);

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione e disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 26 in data 29 Settembre 2014 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 33 del 27 Dicembre 2018 e con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 06 del 23 Marzo 2023;

RILEVATA la necessità di modificare ed integrare il vigente regolamento TARI;

RITENUTO quindi di modificare ed integrare il vigente Regolamento TARI come segue:

### norme modificate:

- articolo 3 "Gestione e classificazione dei rifiuti. Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all'urbano";
- articolo 8, comma 2, lett. e) "Locali esclusi dal tributo";
- articolo 11 "Decorrenza del tributo";
- articolo 14, comma 3 "Piano finanziario";
- articolo 15 "Commisurazione della tariffa";
- articolo 18, comma 6 "Utenze domestiche";
- articolo 26, comma 1, lett. a) "Riduzioni tariffarie";
- articolo 33, commi 2, 3 "Dichiarazione";

### norme di nuova introduzione:

- articolo 18, comma 2-bis "Utenze domestiche"
- articolo 26-bis "Riduzioni tariffarie per l'avvio al riciclo di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche";
- articolo 26-ter "Riduzione utenze non domestiche per produzione di rifiuti speciali";
- articolo 26-quater "Riduzione per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali";
- articolo 37-bis "Interessi";
- articolo 41, comma 1-bis "Accertamenti"

CONSIDERATI altresì l'articolo 52 del Decreto Legislativo nr. 446/1997 recante disposizioni in materia di potestà Regolamentare dei Comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie e l'articolo 53, comma 16, della Legge nr. 388/2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge nr. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 01 Gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo nr. 267/2000, che fissa al 31 Dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio successivo;

RICHIAMATI l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 Dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 Dicembre 2022, nr. 295) che differisce al 31 Marzo 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data e l'articolo 1, comma 775, della Legge nr. 197/2022, a mente del quale *“in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi Ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 Aprile 2023”*;

RICHIAMATO l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 19 Aprile 2023 (pubblicato in G.U. 26 Aprile 2023, nr. 97) che differisce al 31 Maggio 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

RICHIAMATO l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 30 Maggio 2023 (pubblicato in G.U. 31 Maggio 2023, nr. 126) che differisce al 31 Luglio 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

RICHIAMATO infine l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 28 Luglio 2023 (pubblicato in G.U. 31 Luglio 2023, nr. 177) che differisce al 15 Settembre 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data

VISTI inoltre l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge nr. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 214/2011, così come modificato dall'articolo 15-bis del Decreto Legge nr. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge nr. 58/2019 ai sensi del quale: *“(…) a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le Delibere Regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo nr. 360/1998](#)”* e l'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge nr. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 58/2019 ai sensi del quale: *“(…) A decorrere dall'anno di imposta 2020, le Delibere e i Regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili*

(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 Ottobre dell'anno a cui la Delibera o il Regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 Ottobre dello stesso anno”;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Con voti unanimi favorevoli

### **DELIBERA**

1. per le motivazioni di cui in premessa, di modificare ed integrare il vigente “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 26 del 29 Settembre 2014, e successivamente modificato con la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 33 del 27 Dicembre 2018 e con la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 06 del 23 Marzo 2023, come segue:

<b>Articolo 3 (modificato)</b>
<b>GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI. RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL'URBANO</b>

1. Ai fini della gestione e della classificazione dei rifiuti, ad ogni effetti di legge, si richiamano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, nr. 153 (cd. Codice dell'Ambiente) come modificato dal Decreto Legislativo nr. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

<b>Articolo 8, comma 2, lett. e) (modificato)</b>
<b>LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO</b>

(...)

- e. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola o delle attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile (es, ricoveri di attrezzi agricoli, cantine, fienili, legnaie, superfici produttive di altro materiale agricolo), possedute o condotte da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritti alla Previdenza;

<b>Articolo 11 (modificato)</b>
<b>DECORRENZA DEL TRIBUTO</b>

1. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 33, con rimborso del tributo eventualmente versato, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente/contribuente, dimostri di non aver continuato

l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore ovvero di recupero d'ufficio.

4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 38, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio.

5. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo nr. 152/2006, decorrono dal 01 Gennaio gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

<b>Articolo 14, comma 3 (modificato)</b>
--

<b>PIANO FINANZIARIO</b>
--------------------------

(...)

3. Il Piano Finanziario è approvato dal Comune ovvero dall'autorità competente ai sensi della vigente disciplina normativa

<b>Articolo 15 (modificato)</b>
---------------------------------

<b>COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA</b>
-------------------------------------

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata sulla base dei criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, nr. 158, ed è determinata sulla base del Piano Finanziario, redatto e approvato dalle autorità competenti ai sensi della vigente normativa in materia.

3. Le tariffe sono determinate con specifica Deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario relativo alla medesima annualità.

4. La Deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 01 Gennaio dell'anno di riferimento. Se la Deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

<b>Articolo 18, comma 2-bis (nuova introduzione)</b>
--

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>
--------------------------

(...)

2-bis. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:

- a. il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a 6 (sei) mesi;
- b. il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente.

<b>Articolo 18, comma 6 (modificato)</b>
--

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>
--------------------------

6. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a quattro. Gli intestatari delle predette utenze domestiche possono richiedere l'aggiornamento del numero dei componenti dichiarando la composizione del nucleo familiare dell'abitazione presso la quale hanno la residenza. L'aggiornamento decorre dalla data di presentazione della richiesta, debitamente accertata.

<b>Articolo 26, comma 1, lett. a) (modificato)</b>
--

<b>RIDUZIONI TARIFFARIE</b>
-----------------------------

(...)

- a. del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. La riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla dichiarazione e che la stessa preveda un uso stagionale per non più di sei mesi continuativi nel corso dell'anno ovvero un uso non continuativo per non più di quattro giorni per settimana;

<b>Articolo 26-bis (nuova introduzione)</b>
---

<b>RIDUZIONI TARIFFARIE PER L'AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</b>
---

1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo (ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. U del Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n. 152, per «riciclaggio»: si intende “(...) qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”) i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b – ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo.

2. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti di cui al comma 1 che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.

3. La percentuale di riduzione è determinata sulla scorta della seguente formula:

$$[Q/(Kd \times S)] \times 100$$

dove

- **Q** è la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente ovvero tramite soggetti autorizzati;
- **Kd** è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria;
- **S** è la superficie assoggettata a TARI.

4. La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo.

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando nei termini di cui all'art. 28, comma 1, apposita dichiarazione contenente, almeno le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

- b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

6. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza.

<b>Articolo 26-ter (nuova introduzione)</b>
---

<b>RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI</b>
---

1. Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali sono applicati gli abbattimenti indicati al successivo articolo 26-quater.

<b>Articolo 26-quater (nuova introduzione)</b>
--

<b>RIDUZIONE PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI</b>
--

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

3. Nel caso di attività produttive che diano luogo, in via continuativa e prevalente, a rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione, ai sensi del comma 1, anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente e/o promiscuamente:

- a. al deposito di prodotti o merci non impiegati nell'attività produttiva;
- b. al deposito di prodotti o merci destinati alla vendita e/o alla commercializzazione;
- c. al deposito di prodotti o merci destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

4. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. Nel caso dei magazzini di cui al comma 5, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati

all'attività produttiva di rifiuti speciali e che i medesimi sono destinati esclusivamente al deposito o allo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.

<b>Articolo 33, commi 2,3 (modificati)</b>
--

<b>DICHIARAZIONE</b>
----------------------

(...)

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a. per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e – nel caso di non residenti – dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b. per le utenze non domestiche dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge, ovvero dal Presidente o dal Legale Rappresentante;
- c. per gli edifici in multi-proprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

<b>Articolo 37-bis (nuova introduzione)</b>
---

<b>INTERESSI</b>
------------------

1. In caso di dilazione, rateazione, rimborso e accertamento gli interessi dovuti sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

<b>Articolo 41, comma 1-bis (nuova introduzione)</b>
--

<b>ACCERTAMENTI</b>
---------------------

(...)

1-bis. L'attività di controllo è effettuata sulla scorta del coordinato disposto di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge nr. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della Legge nr. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. di dare atto che il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" è quello riportato quale allegato A) alla presente Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale e che lo stesso, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge nr. 388/2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge nr. 448/2001, produce effetti dal 01 Gennaio 2024;
3. di dare mandato al Servizio Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" contestualmente alla pubblicazione della presente;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (all.to A) al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15 e comma 15-ter del Decreto Legge nr. 201/2011, convertito dalla Legge nr. 214/2011;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione del nuovo "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*";

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to : BALESTRA Pietro

**IL SEGRETARIO**  
F.to : RAMOINO Dott.ssa Roberta

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174

Villanova d'Albenga, lì 27/09/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to: Dott. Siffredi Andrea

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174

Villanova d'Albenga, lì 27/09/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**  
F.to: Dott. Siffredi Andrea

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Villanova d'Albenga, lì 04.10.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.toRAMOINO Dott.ssa Roberta

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Villanova d'Albenga, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to: RAMOINO Dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 04/10/2023

Il Segretario Comunale  
RAMOINO Dott.ssa Roberta

---